

Oggetto: relazione sulla incontro di studio n. 3040, sul tema “**LA DELINQUANCE DES MINEURS : LES REPONSES JUDICIAIRES**”

Partecipante: d.ssa Elvira Tortori, sostituto Procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Napoli

L'incontro si è svolto a Parigi presso **ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE**, con la cooperazione del **CENTRE NATIONAL DE FORMATION ET D'ETUDES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE**, dal 5 all'8 febbraio, dalle 9,30 alle 18,30, secondo il calendario che si allega

Mardi 5 février

9h30

Présentation de la session

Jean BAZIN, Directeur de la Formation continue au Centre national de formation et d'études

de la Protection judiciaire de la jeunesse

Les politiques pénales applicables à la délinquance des mineurs depuis la loi du 9

septembre 2002

Jocelyne CASTAIGNEDE, Maître de conférence, Université de Pau et des pays de l'Adour

Les politiques pénales concernant les mineurs à l'aune des politiques pénales européennes

Francis BAILLEAU, Sociologue, Directeur de recherche au CNRS

14h30

Psychopathologie des mineurs délinquants et criminels

Betty BRAHMY, Psychiatre SMPR de Bois d'Arcy

Laëtitia VIOLET-CHARTIER, Psychiatre, Psychanalyste

Mercredi 6 février

9h30

Du côté des pratiques éducatives

Salvatore RAPISARDA, Directeur du CPI de Metz

Rachid DAHOU, Educateur au CPI de Metz

Stéphane DESCHAMPS, Directeur adjoint du CEF de Saint Denis le Thiboult

14h30

Education et insertion : l'exemple de la mesure d'activité de jour

Natacha HIMELFARB, Directrice du CAEI de Versailles

Olivier VILES, Bureau des méthodes et de l'action éducative

Jeudi 7 février

9h30

Analyse sociologique des tensions jeunes-police

Fabien JOBARD, Chercheur au CESDIP

14h30

Les mineurs et la prison

Une ethnographie d'un centre de jeunes détenus

Léonore LE CAISNE, Ethnologue chargée de recherches au CNRS

Les établissements pénitentiaires pour mineurs

Nadège GRILLE, Directrice à l'EPM de Lavaur
Gilles HAUDIQUET, Directeur du SEEPM de Quiévrechain

Vendredi 8 février

9h30 – 10h30

Quelles réformes pour la justice des mineurs ?

Dominique YOUF, Directeur du département Recherche, études, développement, CNFE

10h45 – 12h00

Rencontre avec Philippe-Pierre CABOURDIN, Directeur de la Protection judiciaire de la jeunesse

Nella sua relazione di Mme J. Castaignede ha effettuato un excursus storico sulla legislazione minorile francese, la quale è caratterizzata da una strenua dualità di interventi sia sul fronte educativo e che su quello sanzionatorio.

Per la giustizia minorile francese, il minore non ha raggiunto la sua maturità e non ha ancora completato il suo progetto di sviluppo; tale sviluppo interessa la società e l'Amministrazione francese che se ne fanno carico, affinché diventi una persona consapevole e pienamente destinataria dei suoi diritti e dei suoi doveri. Pertanto la P.A. nei suoi interventi tiene conto sempre di quello che il minore è ora e di quello che diventerà. Sono chiamati a rispondere delle azioni da lui commesse la famiglia e la società; la Francia si occupa dell'educazione di tutti i suoi minori, ivi compresi i delinquenti. Questa era l'impostazione del legislatore del '45.

Detta dualità si esprime con evidenza nell'apertura da parte del giudice minorile di un doppio fascicolo relativo al minore, poiché da un lato vi è la vocazione alla educazione, dall'altra alla sanzione: detto giudice da un lato provvede con una misura civile, dall'altra, eventualmente, sospende l'azione giudiziaria penale. Del pari, da un lato si pongono le amministrazioni Territoriali con le loro competenze amministrative, cioè l'attuazione di tutti quegli interventi di prevenzione, in relazione a situazioni di rischio nei confronti dei minori e delle loro famiglie, quando vi è consenso dei minori e dei loro genitori; dall'altro si collocano gli interventi dello Stato, sia sul piano civile, che su quello penale, che gravano sui minori e sulle loro famiglie, imponendosi agli stessi, anche laddove l'A.G. ricerca la loro collaborazione, per rimuovere quelle situazioni di rischio in ambito familiare e indurre mutamenti comportamentali e/o per effettuare dei trattamenti giudiziari in ambito penale nel caso di commissioni di reati.

Peraltro, è solo dal 2005 che al giudice minorile viene attribuita la competenza per l'applicazione delle pene pronunciate nei confronti dei minori.

Il Giudice minorile quindi svolge una duplice funzione: quella di accordare protezione e quella di reprimere. Nella prima veste può effettuare interventi quando un minore è in situazione di disagio familiare, privato di cure morali o materiali da parte della sua famiglia e necessita di sostegni indispensabili per la sua salute, sicurezza o moralità, che possono essere estesi anche ai giovani maggiorenni, dai 18 ai 21 anni, che lo richiedono. In funzione repressiva, invece, il Giudice minorile interviene nei confronti di un minore denunciato per un reato, sia per svolgere indagini, sia per giudicare, dopo la richiesta del Procuratore della Repubblica, e avvalendosi a tal fine della collaborazione dei Servizi per la Protezione giudiziaria della gioventù (PJJ), la quale svolge la sua azione con una attività educativa

permanente, realizzata con informazioni sul minore e la famiglia, indagini sulla personalità, servizi in strutture aperte o chiuse.

Il Giudice minorile provvede in ordine a tutti i reati commessi dai minori inferiori ad anni 16; solo per crimini (stupro, omicidio, etc) commessi da ragazzi fra i 16 ed i 18 anni provvede, invece, la Corte di Assise per i minori.

Il Pubblico ministero partecipa a tutte le attività del Giudice minorile per far valere gli interessi della società e l'esecuzione delle pene e rappresenta il ministero della Giustizia presso le comunità territoriali. Al riguardo, occorre ricordare che in Francia non vige il principio della obbligatorietà dell'azione penale.

Nel corso del tempo è cambiato l'approccio della giustizia minorile, specie successivamente agli anni '90, quando è mutato il riconoscimento dato al minore all'interno della famiglia, che è diventata di tipo mononucleare; da allora l'A.G. ha rivolto la propria attenzione, più che al fatto commesso dal minore, alla persona del minore; si affermano quindi, nel 2002, il principio di attenuazione della pena per il minore, l'applicazione delle pene attraverso una giurisdizione speciale e con procedure appropriate, che tengono sempre conto della personalità del minore, mentre non viene fissata una età minima per l'imputabilità: essa va sempre accertata in concreto, ovvero occorre assicurarsi che il minore sia capace di discernimento, cioè che sia in grado di capire la portata della norma penale e di comprendere e meritare la sanzione; ne consegue che, a titolo d'esempio, anche un bambino di 9 anni risulta sanzionabile: per capacità penale si intende l'attitudine ad avere profittato dell'azione delittuosa.

La legislazione dal 2005 al 2007, invece, esprime l'aumento del bisogno di sicurezza sociale, con un'accentuazione della dimensione punitiva rispetto a quella educativa. Sono pertanto stati introdotti limiti al riconoscimento dell'attenuante per la minore età nel caso di recidiva, fino ad arrivare, in caso plurime recidive, all'esclusione dell'attenuante ed a maggiori aggravamenti di pena.

Quindi dal 1945 al 2007 vi è stata una profonda trasformazione: da un diritto di protezione ad un diritto di sicurezza, quale politica di prevenzione. La Francia (relazione di M. Bailleon) quindi si è posta in contrapposizione con l'evoluzione del diritto minorile in Europa: nel '45, il minore era considerato una miniatura di un uomo; poi si è passati al periodo in cui vi è stata una politica di "tipo paternalistico" in cui la società e la famiglia erano responsabili del minore; poi ancora vi è stata una trasformazione verso una politica del Welfare ed attualmente ancora verso una politica della sicurezza. Pertanto, pur sempre con interventi che mirano alla sua rieducazione, il minore ora è fortemente ancorato alle sue responsabilità.

Peraltro, molteplici sono le misure educative previste dal legislatore e decise dalla A.G. che sono affidate alla PJJ: dall'azione educativa nell'ambito del nucleo di provenienza a quella del collocamento in una struttura esterna adeguata; spesso le stesse misure sono applicate anche in via amministrativa. Vi sono poi le misure probatorie o sanzioni di controllo e le pene, che vengono applicate dall' A.G. Tutte comportano un aspetto rieducativo del minore, alcune in contemporanea al processo penale, ossia nel corso dell'istruttoria, altre quale soluzione del processo, altre ancora quale pena, all'esito del processo penale.

La misura della sospensione con messa alla prova, per esempio, è ordinata nel corso del giudizio nei confronti di un minore con più di anni 13 che riporta una condanna alla reclusione fino a 5 anni; solo dopo la pronuncia della condanna si applica la

misura probatoria indicata, con modalità non dissimili da quelle previste dal rito italiano, ma in caso di mancato rispetto è possibile prolungare la prova, oppure revocare totalmente o parzialmente la sospensione della condanna e applicare la reclusione inflitta.

Il lavoro socialmente utile è una pena che potrà essere applicata solo ai ragazzi fra i 16 ed i 18 anni che non siano stati assenti dalla udienza e che vi acconsentano. L'A.G. vede con sfavore l'imputato assente o contumace e per il quale non è sempre prevista la rappresentanza da parte della difesa.

Le sanzioni educative potranno essere applicate anche ai minori a partire dai 10 anni di età. Come precisato in precedenza, non vi è un limite minimo alla imputabilità, vi è solo un divieto di applicare le pene per i minori fino ai 13 anni.

Nel corso della relazione di M.me Chartier è stato esaminato l'aspetto psichiatrico del minore che delinque. In base ai dati raccolti, nella gran parte dei casi, i minori delinquenti non sono personalità psichiatriche o psicotiche, non sono malati; la caratteristica comune è l'agire in modo brutale, essi sono portatori di una tensione, di una rabbia che si sviluppa nell'ambito emozionale, collettivo od individuale, che si infiamma e diventa esplosiva; spesso si accompagna ad un vuoto nel pensiero e nell'elaborazione. Il minore spesso risponde che non sa perché ha agito, egli ha solo risposto, dato seguito, ad uno stimolo, una volontà o una frustrazione, in mancanza di controllo delle pulsioni; egli non ha alcuna progettualità, spesso non ha alcun piacere nell'agire o soddisfazione nel risultato. Nel minore che delinque il pensare-dire-fare è una cosa sola, senza immaginazione o progettualità.

Di conseguenza, la terapia di intervento consiste nell'insegnare al reo che è opportuno controllare le proprie emozioni, che può e deve permettersi di pensare, prima di dire o fare, ed ancora che può esprimere le emozioni in maniera attenuate, in modo diverso da quello ad egli familiare, e che deve imparare a resistere alle frustrazioni. In genere, la causa di tale comportamento disadattato è nella mancanza di soddisfazione delle esigenze primarie: l'affetto, l'esistenza, la sicurezza non sono state assicurate, garantite nel percorso di crescita e di sviluppo del minore. Ciò, peraltro, non può essere causa di giustificazione o di esclusione della colpa, perché altri, nelle stesse condizioni hanno sviluppato capacità di resilienza a sviluppare forze positive. Per questi giovani invece si è davvero rotto un percorso di crescita e di rielaborazione, essi si sono abbandonati alla loro follia e disadattamento, e quindi occorre che riprendano contatto con la realtà, per quanto dolorosa, e con la gravità del loro operato, nonché che si riappropriino oppure costruiscano quei legami con la famiglia, la società ecc. che avevano interrotto e per i quali si erano lasciati andare alla deriva. Secondo un'efficace metafora, tali soggetti sono 'vampiri' che vivono nutrendosi della morte dell'altro, occorre perciò che vedano riflessa la loro immagine nell'altro e la ricostruiscano insieme alla loro personalità.

M. Brahmy, psichiatra di una struttura carceraria, si è poi soffermato sulle caratteristiche più intrinseche dei minori che commettono crimini facenti parte delle bande delle *banlieu* (periferie) e delle possibilità di intervento. Detti minori spesso sono stranieri; non hanno disciplina di vita, vanno a dormire verso le 4-5 del mattino, occorrono settimane per recuperare il loro orologio biologico; non hanno una corretta alimentazione, mangiano snack e dolci; non conoscono l'igiene; spesso hanno problemi di denti e dolori e malattie psicosomatiche, non hanno alcuna conoscenza del loro corpo; conoscono solo il preservativo, ma non sanno nulla del

funzionamento della procreazione o della prevenzione; consumano essenzialmente Cannabis, tabacco, alcool, anche 10 birre al giorno, per dimenticare; usano le medicine come droghe per l'ansia; hanno una dipendenza fisica dalla cannabis; hanno una cattiva consapevolezza dello spazio-tempo; la loro massima progettualità arriva al "domani"; vivono in bande; conoscono solo la televisione e la musica ad alto volume; non hanno alcun controllo delle pulsioni: "voglio una birra, una ragazza, me la prendo, ora!"... "non è mia, non conosco il suo nome, come non conosco neanche quello della birra, ma la voglio e me la prendo". Solo se ha un nome, esiste e solo se esiste, essa può diventare vittima, quindi il delinquente nega una identità all'altro e indirettamente anche a se stesso, perché non sa, non può, non vuole confrontarsi con se stesso; ha o non ha i soldi per la birra, egli la prende, perché rifiuta l'Autorità, il contrasto-confronto, i sentimenti. Egli si considera un Ulisse per la società, per i giudici, per la famiglia, per la polizia, per la scuola: solo compiendo qualcosa di più grave, egli esiste.

Quando questi minori entrano in carcere, per loro è uno shock: il silenzio, la solitudine, gli orari, i ritmi di lavoro; spesso si adattano, lavorano, si ripiegano su se stessi, ma sono annichiliti; altre volte, violano le regole, sono aggressivi, violenti, tentano il suicidio, mostrano malesseri, ma è un modo per attirare l'attenzione, spesso basta una valeriana per calmarli, non vogliono morire, vogliono dire che stanno male; questo serve a creare un legame e se c'è questo, c'è anche un miglioramento, l'inizio della terapia; dopo dormono bene, non sono più ansiosi. Occorre proseguire nel trattamento e fargli creare legami, con i compagni, gli educatori, la famiglia, etc., insegnar loro a confrontarsi. Purtroppo, spesso detta rieducazione si interrompe con la fuoriuscita dall'ambito carcerario, a meno che i minori non decidano di continuare presso un ospedale, sia perché vi è una grossa carenza di psichiatri in ambito privato disposti a proseguire in dette terapie, sia perché manca la voglia da parte dei giovani di impegnarsi. Inoltre sarebbe molto complicato per lo psichiatra effettuare una terapia che fosse imposta obbligatoriamente.

Altri interventi al seminario sono stati fatti da responsabili di altre strutture, come M Rapisarda, direttore del CPI, Centre de Placement Immediat; si tratta di una misura educativa decisa dal Giudice, per i minori dai 13 ai 18 anni, che prevede un allontanamento immediato del minore dalla sua vita abituale, eventualmente anche per motivi di pericolo; il relatore ha descritto l'intervento trattamentale, che consta essenzialmente di tre fasi: la prima è quella della conoscenza approfondita del minore, della sua famiglia, del suo ambiente; la seconda è quella del piano trattamentale, piano concordato con il minore, con tutte le attività che egli, settimana per settimana, deve svolgere ed con i risultati che deve perseguire e raggiungere: cosa il minore deve fare, quale è il suo posto nella società, cosa si aspettano i suoi genitori da lui, etc; e poi una fase conclusiva che è una dettagliata relazione sul percorso svolto e da proporre, su tutta la sua storia personale e familiare, su i suoi eventuali problemi di salute, sulla relazione psicologica, e su ogni aspetto che conta nella vita del minore, con un programma individuale che poi proseguirà, ancora per almeno 1 ora la settimana e con almeno 3 incontri al mese, con gli educatori.

M. Dechamps, responsabile di un CEF, *Centre Educatif Fermé*, misura imposta ai minori delinquenti dai 13 ai 18 anni, ha poi descritto il tipo di intervento effettuato

in dette strutture chiuse, spesso sotto una messa alla prova o per una liberazione condizionale. È un programma intensivo che costituisce una alternativa alla carcerazione, in cui il Giudice decide anche la durata del collocamento e che comporta una serie di impegni di lavoro, scuola, attività sportive, cura della salute, formazione culturale. Si è però evidenziato che spesso a fronte di un provvedimento del Giudice, non vi è una immediata applicazione, poiché non ci sono posti e strutture a sufficienza ed i minori vanno in lista di attesa.

M. Villes ha riferito in ordine ad una nuova misura introdotta con la L. 5-3-07: l'*Activité de jour*; essa può essere disposta dai Giudici come alternativa alla pena, prima della sentenza o dopo la sentenza, è applicabile ai minori di età fra i 13 ed 18 anni, che abbiano prestato il loro consenso, e può essere parallela anche ad altra misura. Consta di due fasi: una di progettazione con un'equipe multidisciplinare globale, che prende in carico il minore e la sua famiglia, e l'altra di esecuzione: il Servizio incaricato è designato dal Giudice in relazione principalmente al tipo di attività necessaria per l'intervento. La PJJ è uno dei servizi abilitati, come quello associativo; nella prima fase è previsto un approccio globale, un lavoro con i parenti e con le persone di riferimento del minore, la verifica che l'attività individuata è adatta alla soluzione delle problematiche del minore e un rapporto al magistrato: nella seconda fase, a cui sono deputate associazioni abilitate, persone morali di diritto pubblico, associazioni di medicina sociale, si controlla lo svolgimento dell'attività prescritta, che in genere ha come dominante quella scolastica, atteso che la formazione è obbligatoria fino ai 18 anni e che impegna il minore per gran parte della giornata, inoltre si controllano le attività che devono essere quotidianamente svolte e che abbiano carattere formativo, si effettua una concertazione con il servizio di presa in carico e si prepara un resoconto finale per il magistrato.

Mme Grille ha descritto invece le modalità di servizio nell'ambito di un EPM (stabilimento penitenziario), di cui è direttrice, indicando che vi è la necessità di un intervento educativo rivolto ai ragazzi nel corso della detenzione e in previsione della loro uscita. Nel corso della detenzione, si intende accompagnare il minore nello svolgimento dei suoi compiti nell'ambito della sua vita carceraria quotidiana, che dovranno essere proiettati già per la realizzazione dei futuri progetti del minore all'uscita; tale intervento deve quindi seguire il minore, prima, durante e dopo la detenzione, con attività socio-educative, sportive e culturali, e serve a garantire una continuità di interventi fra libertà e prigione, anche con l'aiuto della PJJ. Viene disciplinata l'intera giornata di attività del minore nell'ambito della struttura carceraria, attività singole e collettive, quante ore di scuola e quante di sport, etc, si crea un quaderno di carico per le attività del minore, che si programmano per ciascuna settimana con singoli docenti o con equipe multidisciplinari, con un controllo alternato di sorveglianti ed educatori, che si dividono la responsabilità del programma e collaborano senza una netta differenziazione di ruoli e di interventi fra repressione ed educazione. Le ore serali, che sono quelle più a rischio di tensioni, andrebbero riempite con programmi individuali, quindi con l'eliminazione del tempo collettivo, e con attività ricreative; purtroppo si è lamentato uno scarso intervento in tal senso da parte del Servizio Educativo, che propone il suo sostegno per le attività ricreative solo nei periodi di vacanze scolastiche. Secondo Mme Grille non si tratta di creare altri posti, ma di realizzare delle carceri in linea con le norme comunitarie, con personale specializzato e locali separati dai maggiorenni e con

specifiche attività rieducative, con una presa in carico di uno psicologo o psichiatra a tempo pieno, attraverso la valutazione dei progressi scolastici (la scuola è obbligatoria fino ai 18 anni) e dei comportamenti nel rispetto delle regole; con l'instaurazione di relazioni personali con gli educatori ed i sorveglianti e quindi attraverso una diversa gestione del personale e una precisa e attenta valutazione delle competenze specifiche degli operatori e delle attitudini a lavorare con i giovani, nonché con la valorizzazione dei sorveglianti e la realizzazione di un rapporto ottimale fra gli educatori/sorveglianti ed i minori detenuti del tipo che ella è riuscita a realizzare di 23 a 38.

Detta rassicurante relazione sulla vita penitenziaria dei minori, è purtroppo intervenuta dopo un dissacrante intervento di M. Le Caisne sulle condizioni dei minori in detenzione, fra il 2003-2004 in altre strutture, come il CJD di Fleury-Marogis, struttura ben più affollata, che raccoglie i minori delle grandi città. In esse i sorveglianti non sanno nulla e nulla vogliono sapere dei minori, sono frustrati, perché sottopagati rispetto ai colleghi delle strutture per i maggiorenni, e recriminano in continuazione. Il minore che arriva non ha una identità e perde ogni individualità, è registrato su di un tabellone ove viene annotato l'arrivo nelle 24 ore, la data di partenza, il comportamento, se è già noto alla matricola, con valutazioni approssimative, viene considerato come sporco ed immorale. Per essi è prevista un'ora di aria, 2 ore di attività e di televisione, dovrebbero frequentare la scuola, ma non si sa se la seguono. È stata descritta anche la reazione dei minori a detto "trattamento": essi banalizzano il luogo, cercano solidarietà fra loro, cercano una affiliazione dentro le mura, poiché, in fondo, tutti hanno in comune lo stesso carcere e le stesse condizioni di vita e questa conoscenza "di dentro" è continuazione, prima o dopo, di quella "di fuori". Essi banalizzano anche il loro reato, poiché viene considerato necessario per "campare", perché tutti commettono reati, anche i genitori, perché sono figli di quell'ambiente di appartenenza, ove tutti commettono reati e così non negano se stessi e la loro appartenenza.

Il seminario si è concluso con alcuni interventi sulle riforme che andrebbero adottate per la giustizia minorile; M. Youf ha ripercorso le tappe fondamentali dello sviluppo della giustizia minorile, richiamando la necessità di una riappropriazione della funzione educativa con una priorità di questa su quella repressiva, anche attraverso misure di riparazione; in tal modo si otterrebbe la cessazione della dicotomia di intervento della legislazione minorile, in quanto le misure educative, attraverso anche una giustizia riparativa, dovranno servire a far cambiare la condotta del minore ed a realizzare quindi la prevenzione ed una maggiore sicurezza sociale. Da parte sua il minore, attraverso il riconoscimento dell'azione delittuosa, deve provvedere a riparare, passando attraverso l'apprendimento delle regole, della legalità e della socializzazione; pertanto finisce la dicotomia fra educazione e sanzione ed il recupero e la sanzione vanno attuate insieme. Il relatore auspicava poi una ricerca di una uniformità con il diritto minorile europeo, anche ad esempio attraverso la determinazione di un inizio dell'età imputabile, che andrebbe forse individuata in 13 anni, quale media di quella statuita negli altri Stati europei, e con la possibilità di attuare attività di trattamento sociale ed educativo anche prima di detta età, secondo un principio di responsabilità progressiva. Allo stesso tempo il relatore ritiene che occorre restituire anche alla Società civile le sue responsabilità,

nell'ambito di quegli interventi riparatori e ristoratori sociali, che riguardino non solo il minore, ma tutto il suo ambiente di appartenenza.

Con le ultime riforme in Francia, si è realizzata per il minore una situazione nella quale egli ha obblighi, ma non ha diritti; non può esserci un obbligo senza diritto, come pure un diritto senza obblighi, mentre in Francia si considera la minore età una popolazione diversa, si teme che individuando un limite per l'imputabilità si possa dimenticare che il minore è un soggetto in divenire; in realtà ciò non si esclude, in quanto egli può a 13/14 anni essere allo stesso tempo destinatario di doveri e titolare di diritti come è previsto nella maggior parte delle legislazioni minorili degli altri Stati europei, che hanno elaborato una molteplicità di interventi, in materia di specializzazione della giurisdizione e delle procedure, di età minima imputabile, di interventi predecisionali o postdecisionali. Occorre quindi seguire tali esempi e quello del diritto europeo, che va verso una unificazione di regole, o comunque di principi, a livello comunitario, che avranno, come in altri campi, una valenza diretta sulla legislazione statuali e che comporteranno un'applicazione diretta sul diritto interno.

Il seminario, nel complesso, si è rivelato di particolare interesse: è stato possibile osservare un confronto diretto, costruttivo e collaborativo fra l'autorità Giudiziaria e quella Amministrativa deputata alla cura dei minori. Sono stati rappresentati in modo chiaro le relative problematiche, in particolare con riferimento alle difficoltà connesse all'applicazione concreta delle varie misure (educative, sanzionatorie e penali) ed al loro coordinamento al fine di assicurare una progressione, una coerenza ed una continuità di interventi nei confronti dello stesso minore, nel rispetto della sua personalità in evoluzione; vi sono state anche molteplici proposte risolutive e progetti.

D'altra parte, corre l'obbligo di segnalare che il seminario era rivolto fondamentalmente agli operatori francesi; non è stato fornito materiale scritto circa le normative in vigore in Francia o circa il contenuto di quasi tutte le relazioni orali; inoltre l'uso diffuso e costante degli acronimi (di uso ed abuso corrente da parte dei relatori francesi), non ha reso semplice il riferimento alle varie fattispecie in esame, ben conosciute dagli operatori del settore e quindi non ulteriormente illustrate. Peraltro da tutti è stata avvertita la necessità, purtroppo realizzata solo l'ultimo giorno, di acquisire uno specchietto sugli acronimi con riferimento a funzioni, istituzioni, uffici, enti, etc. per correlare gli stessi acronimi alle parole da cui traggono origine.

La conoscenza della lingua francese mi ha permesso comunque di superare tali limitazioni e di poter approfondire nel dettaglio le tematiche esposte, anche utilizzando i momenti di pausa e le colazioni di lavoro per interloquire con i relatori, i colleghi ed i partecipanti delle altre nazioni europee.

Ritengo, nel complesso, che sia stata un'esperienza estremamente proficua che potrebbe divenire ancora più utile con una effettiva continuità di partecipazione a seminari sulla legislazione francese o a livello europeo, che mi permettano di ulteriormente approfondire la materia, che spero di poter condividere in sede di formazione

Dott. Elvira Tortori
Sostituto Procuratore c/o Tribunale per i minorenni di Napoli